

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2269

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIZZI, ACONE e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1990

Riduzione del prelievo fiscale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per i nuclei familiari a basso reddito

ONOREVOLI SENATORI. – A partire dal 1989, per effetto delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti ha perso, com'è noto, il carattere originario di vera e propria tassa, ovvero sia di prelievo correlato alla prestazione di servizi pubblici divisibili, assumendo un connotato ibrido, composto in parte di tassa e in parte di imposta. Ciò in quanto il provento dell'imposizione è destinato a coprire anche i costi sopportati dal Comune per lo spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche,

vale a dire per spese inerenti a servizi di carattere generale.

Si rende quindi necessario ricercare un adeguato aggancio al potere reddituale del soggetto passivo al fine di armonizzare la particolare tassazione con il principio della capacità contributiva e solidaristico, di cui all'articolo 53 della Costituzione, che deve presiedere ad ogni forma di prelievo fiscale che, quantunque limitato a taluni aspetti, assuma il carattere dell'imposta.

In tale senso si muove il presente disegno di legge che è volto a mitigare l'entità del prelievo per i nuclei familiari a basso reddito.

DISEGNO DI LEGGE

1. Con effetto dall'anno 1991, le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuta dalle persone fisiche per le unità immobiliari ad uso abitativo sono ridotte del 50 per cento se il reddito complessivo dichiarato dagli occupanti l'alloggio, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno antecedente, non supera lire 12 milioni. Resta fermo l'obbligo della copertura minima dei costi di gestione, nelle misure previste dalle relative disposizioni.